

VADEMECUM MISURE CONTENIMENTO COVID_19 PER ATTIVITA' SPORTIVA E CIRCOLI RICREATIVI

Alla luce delle recenti disposizioni di legge sulle misure di prevenzione per il Covid_19 si riportano gli ultimi provvedimenti emanati, che modificano o sostituiscono quanto presentato nei precedenti Vademecum.

1. ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE 28 APRILE 2022: USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (MASCHERINE)

L'ordinanza è effettiva a partire dall'1 maggio 2022 e "fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022".

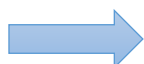


È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

- **Mezzi di trasporto**
 - aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
 - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
 - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti".
 - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
 - mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
 - mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- **Spettacoli ed eventi sportivi**
 - gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

- **RSA e ospedali**

- Lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017".

**Le raccomandazioni**

Nell'ordinanza si legge che "è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico".

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina:

- mentre si effettua l'attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- mentre si balla nelle discoteche, nelle sale da ballo e nei locali assimilati;
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.



<https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638>

<https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-29-aprile-2022/>

Si suggerisce, tuttavia, l'adozione delle seguenti misure precauzionali:

- **Distanziamento**

Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di prenotazione, specialmente all'interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia di attività svolta.

- **Igiene delle mani**

Messa a disposizione, all'ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l'igienizzazione frequente da parte degli utenti.

- **Igiene delle superfici**

Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.

- **Aerazione**

Rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate).



COME REGOLARSI ALL'INTERNO DI PALESTRE, STRUTTURE SPORTIVE, CIRCOLI RICREATIVI E CULTURALI

- GREEN PASS non va più richiesto o esibito, né al chiuso, né all’aperto, né per gli utenti, né per chi lavora.
- MASCHERINA: l’uso della mascherina (non per forza FFP2) è discrezionale, raccomandata qualora ci sia una situazione di assembramento o la singola persona voglia autotutelarsi per sua sicurezza
- In ambito LAVORO (istruttori, segreterie, addetti ai servizi vari per esempio) non è obbligatoria la “mascherina”; tuttavia ogni “datore di lavoro” potrebbe predisporre un regolamento interno per l’adozione di presidi delle vie respiratori qualora lo ritenga utile per la tipologia di attività svolta o per le caratteristiche tecnico-pratiche di “contatto” nei confronti del pubblico o colleghi.
Volendo si può chiedere un parere a chi si occupa di Salute e Sicurezza sul lavoro per la struttura.
E’ possibile che Imprese e Sindacati facciano un protocollo aggiornato in merito, tuttavia ASD e SSD non essendo rappresentate in tal senso potrebbero chiedere alle Federazioni e EPS di affiliazione se esiste un protocollo specifico da rispettare.

ACSI affida alle valutazioni di ogni Presidente e Rappresentate Legale del Sodalizio la scelta autonoma in merito al proprio regolamento interno, mentre rimanda alle normative Nazionali le misure da seguire per eventi e manifestazioni sportive al chiuso.

- In ambito SCUOLA La proroga dell'utilizzo delle mascherine, chirurgica o di maggiore efficacia protettiva, è stata già prevista fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022. Fanno eccezione i bambini fino a 6 anni di età e i soggetti con patologie incompatibili con l'uso di tali dispositivi di protezione.

2. IL DECRETO LEGGE 24 marzo 2022, n. 24

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00034)
(GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg>

ART. 1

*Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, **preservando, fino al 31 dicembre 2022**, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.*

Le citate ordinanze, da adottare entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022.

DAL 1 MAGGIO 2022

DAL 1 MAGGIO	PER TUTTI	ABOLIZIONE PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS
Fino al 15 giugno 2022	OBBLIGO VACCINALE	Obbligo vaccinale per gli over 50 anni (per chi deve compiere il 50esimo l'obbligo decorre dalla data di nascita); forze dell'ordine, insegnanti
Fino al 31 dicembre 2022	OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO	Accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.
Fino al 31 dicembre 2022	OBBLIGO VACCINALE	Obbligo vaccinale per i lavoratori delle strutture ospedaliere, delle Rsa e il personale sanitario

OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50 ANNI – INDIPENDENTE DALLA SITUAZIONE LAVORATIVA

Dal 8 gennaio 2022 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età'

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione.

La disposizione si applica a coloro che hanno più di 50 anni e a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data compresa tra 1 febbraio 2022 e 15 giugno 2022.

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento** in uno dei seguenti casi:

- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87.

Il controllo dell'obbligo vaccinale degli over 50 e la relativa sanzione non è di competenza e responsabilità dei datori di lavoro.



CATEGORIE CON OBBLIGO VACCINALE

FINO AL 15 GIUGNO 2022

- personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
- personale delle università delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori
- personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia
- personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale,
- personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

FINO AL 31 DICEMBRE 2022

- esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario
- lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

3. LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI (1 aprile 2022)

Attenzione queste Linee Guida forniscono indicazioni al fine di preservare buone prassi di prevenzione; anche laddove non sussiste un obbligo possono essere utili per ottimizzare atteggiamenti e soluzioni che rientrano nell' ambito di scelte organizzative (datori di lavoro, gestori, professionisti) o di scelte individuali (utenti, clienti).

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 1 aprile 2022

Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». (22A02223)
(GU Serie Generale n.79 del 04-04-2022)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/04/22A02223/SG>

ART. 2

La presente ordinanza produce effetti a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.



PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Ferme restando le misure previste per ogni specifica attività, in tutte le attività economiche e sociali è necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive e l'adozione delle misure di seguito indicate:

INFORMAZIONE

Predisposizione da parte degli esercenti di un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

SOSPESA DAL 1 MAGGIO 2022

Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.

MODIFICATA DAL 1 MAGGIO 2022

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all'aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.

IGIENE DELLE MANI

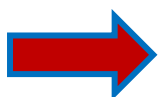
Messa a disposizione, all'ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l'igienizzazione frequente da parte degli utenti.

IGIENE DELLE SUPERFICI

Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.

AERAZIONE.

Rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immutabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell'aerazione dei locali per favorire il ricambio dell'aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

**MISURE INTEGRATIVE RELATIVE AI CONTESTI SPECIFICI****PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE**

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine termali ad uso collettivo e ai centri benessere, anche inseriti in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture, collettive e individuali, quali massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco.

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

Indicazioni di carattere generale

Privilegiare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione.

Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire code e assembramenti di persone e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.

Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate), o separare le postazioni con apposite barriere.

Garantire la regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, dei servizi igienici e degli spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.

Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, così come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo.

Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le sedute.

Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco)

L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, ove previsto dalla normativa vigente, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare, per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la mascherina FFP2 senza valvola. Per i clienti, uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni espresse dalla struttura.

L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. Iguanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.

E' consentito praticare massaggi senza guanti, purché l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.

In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa vigente; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.

Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, in particolare per le superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).

L'USO DELLA MASCHERINA MODIFICATA DAL 1 MAGGIO 2022

CONVEGNI, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili. Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre assembramenti di persone. Nel caso in cui l'evento sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione dell'evento. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell'orario di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti.

Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento ticket, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti.

Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina secondo quanto previsto la normativa vigente.

I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatore laser, etc.) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico.

Nelle aree poster/aree espositive, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere residisponibili preferibilmente in espositori con modalita' self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

Dovra' essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

L'USO DELLA MASCHERINA MODIFICATA DAL 1 MAGGIO 2022

CORSI DI FORMAZIONE

Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' formative, diverse dalle attivita' scolastiche, educative, formative e universitarie di cui al decreto-legge n. 52/2021 e s.m.i., da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi esami finali (teorici e/o pratici), le attivita' di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali.

Ad integrazione delle misure di carattere generale gia' descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attivita' in gruppi il piu' possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attivita' per gruppo promiscui.

Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.

Gli spazi destinati all'attivita' devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), anche in relazione alle specificita' del corso.

Resta inteso che nelle attivita' pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attivita'.

La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.

Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla igienizzazione frequente delle mani o dei guanti (se previsti).

Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

L'USO DELLA MASCHERINA MODIFICATA DAL 1 MAGGIO 2022

QUARANTENA e AUTOSORVEGLIANZA dal 1 aprile 2022**CONTATTO STRETTO DI SOGGETTO POSITIVO AL COVID_19**

Chi rientra nella categoria di “contatto stretto” di soggetto positivo al Covid_19 deve seguire questo protocollo :

- Non deve essere fatta **nessuna Quarantena** qualunque sia la situazione vaccinale della persona (ovvero tre dosi vaccino, due dosi vaccino, vaccino fatto oltre 120 giorni, nessun vaccino)
- Il soggetto segue un regime di **Autosorveglianza** di 10 giorni per vedere se compaiono sintomi
- Il soggetto indossa la mascherina FFP2 per 10 giorni al chiuso o in contesti di assembramento anche all’aperto
- Se durante i 10 giorni manifesta sintomi fa un tampone di verifica (antigenico o molecolare anche presso le strutture private abilitate)



- con esito negativo nessuna modifica al protocollo,
- con esito positivo inizia la Quarantena e Isolamento fino all’accertamento della guarigione, ripetendo il tampone dopo 5 giorni
- *La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento. (DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 - art 4, comma 3)*

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO



Si definisce **CONTATTO** una persona che ha avuto contatti con un caso positivo, nell' arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma della positività e fino a 14 giorni dopo.

Secondo il Ministero, il "**contatto stretto**" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che **vive nella stessa casa** di un caso Covid-19;
- una persona che ha avuto un **contatto fisico diretto** con un caso Covid-19 (come, ad esempio, una stretta di mano);
- una persona che ha avuto un **contatto diretto non protetto** con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un **contatto diretto** (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza **minore di 2 metri e per almeno 15 minuti**;
- una persona che si è trovata in un **ambiente chiuso** (ad esempio un'aula, una sala riunioni o la sala d'attesa di un ospedale) con un caso Covid-19 **in assenza di Dispositivi di protezione individuali** idonei;
- un **operatore sanitario** o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure **personale di laboratorio** addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in **treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto** entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

PROTOCOLLO FMSI PER IL RITORNO ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI POST-COVID

<https://www.fmsi.it/protocollo-fmsi-per-il-ritorno-allattivita-sportiva-agonistica-in-atleti-post-covid/>

La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), ha scritto un documento con le linee guida per le varie **discipline sportive agonistiche**, elaborando un protocollo per il rilascio del **certificato medico agonistico** e la riammissione degli atleti a gare ed allenamenti.

La Federazione Medico Sportiva Italiana, in qualità di Federazione medica del CONI e unica Società Scientifica riconosciuta per la Medicina dello Sport dal Ministero della Salute, ha elaborato il nuovo protocollo **“Return To Play”** per la ripresa dell’attività sportiva per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid-19.

Sono stati, perciò, identificati i soli approfondimenti diagnostici essenziali, circoscritti in relazione all'età, alla presenza o meno di patologie individuate come fattori di rischio, allo status vaccinale, oltreché allo stadio clinico della malattia, nel massimo rispetto della tutela della salute degli atleti.



Nella valutazione degli atleti guariti dalla malattia è indispensabile identificare le possibili conseguenze della stessa sui vari organi ed apparati, soprattutto cardiovascolare e respiratorio, tenendo in considerazione anche gli effetti del decondizionamento conseguente alla malattia.

PER RILASCIO CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO

Il medico valutatore, specialista in Medicina dello Sport, ai fini del primo rilascio o del rinnovo dell'idoneità sportiva ai fini della ripresa dell'attività sportiva, dovrà differenziare gli atleti in:

A. Atleti Covid-19+ (positivi) accertati e con guarigione accertata, secondo la normativa vigente.

suddivisi a loro volta in :

A.1 Atleti che abbiano presentato “Infezione asintomatica o paucisintomatica (presintomatica in Tabella 1)” o “Malattia lieve” e che comunque non siano ricorsi a ricovero ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche a causa di infezione da SARS-CoV-2:

A.2 Atleti che abbiano presentato “Malattia moderata” o che comunque siano ricorsi a ricovero ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche a causa di infezione da SARS-CoV-2;

A.3 Atleti che abbiano presentato “Malattia severa” o “Malattia critica”.

B. Atleti Covid-19- (negativi) e atleti asintomatici (non testati) nel periodo della pandemia.

TUTTE LE SPECIFICHE VERIFICHE MEDICHE DA FARE SONO DESCRITTE NEL DOCUMENTO ORIGINALE.
SI RICORDACHE I TESSERATI DI ASD E SSD—GENERALMENTE ATLETI DILETTANTI— HANNO L'OBLIGO DI PRESENTARE **CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO NON AGONISTICO**, PERTANTO TALE PROCEDURA NON E' OBBLIGATORIA, TUTTAVIA E' CONSIGLIABILE NEI CASI DI MALATTIA TIPO A.2 E A.3

